

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della medesima legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione

In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Ai sensi del comma 7, dell'articolo 2 della citata legge 42 del 2009, entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali, possono essere adottati decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi, criteri direttivi e con la medesima procedura, di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo 2. In base a tale procedura, sullo schema devono essere acquisiti l'intesa della Conferenza unificata ed i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della citata legge 42, nonché delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Attesa, poi, la peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

Lo schema del decreto legislativo è composto da due articoli:

L'articolo 1 è suddiviso in tre commi.

In particolare, il comma 2 dello schema di decreto legislativo in esame reca una modifica dell'articolo 12, comma 1, del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale modifica si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Quest'ultima disposizione prevede, infatti, che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

Il comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame reca l'abrogazione del comma 3, dell'articolo 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61. Tale comma dispone che le risorse destinate dallo Stato ai sensi dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione, ovvero quelle connesse al finanziamento dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, siano erogate direttamente a Roma capitale, secondo modalità da definire con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.



Prot. RGS 0049221/2012

L'articolo 2 stabilisce la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. In tal modo, viene fugato qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.



7. NOV. 2012 19:21

NR. 8543 F. 3

Relazione tecnica

Lo schema di decreto legislativo prevede disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, nonché dell'articolo 2, comma 7, della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni. Ciò in quanto l'art. 2, comma 7, della citata legge consente l'adozione di provvedimenti correttivi entro tre anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi principali.

Le modifiche apportate al decreto legislativo n. 61 del 2012, con il correttivo in esame, sono volte sostanzialmente a:

- salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183;
- eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
- prevedere disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di Roma capitale.

Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica


La neutralità finanziaria per la finanza pubblica è altresì garantita dal dettato dell'articolo 28 della legge delega n. 42 del 2009.

La presente relazione è redatta ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge 31 dicembre 2009 n. 183, in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009 n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.



POSITIVO NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)
(D.P.C.M. 11 SETTEMBRE 2008, N. 170 – G.U. 3 NOVEMBRE 2008, N. 257)

SEZIONE I - IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) Sintetica descrizione del quadro normativo vigente

Il decreto legislativo reca disposizioni integrative e correttive, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009 n. 42, del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 24 della medesima legge n. 42 del 2009, e successive modificazioni, in materia di ordinamento di Roma Capitale.

B) Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione

La prescrizione di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 stabilisce che a decorrere dall'anno 2013 le modalità di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica delle singole Regioni, esclusa la componente sanitaria, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali del territorio, possano essere concordate tra lo Stato e le Regioni previo accordo concluso in sede di Consiglio delle autonomie locali.

La modifica recata dal comma 2 dell'articolo 1 del provvedimento in esame è volta a salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 e la citata disciplina generale in materia di Patto territoriale di stabilità. Viene introdotto quindi espressamente il riferimento normativo relativo al Patto territoriale sopraindicato, omissis nel decreto legislativo n. 61 del 2012, al fine di rendere chiara la partecipazione della Regione Lazio in concorso con Roma capitale alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica.

L'abrogazione prevista dal comma 3 dell'art. 1 dello schema normativo è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

La criticità rilevata è quindi direttamente connessa all'esigenza di un intervento di chiarificazione normativa in coerenza con il quadro ordinamentale ed i suoi sviluppi normativi.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.



C) Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo

Il provvedimento legislativo ha il precipuo fine, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 7, della citata legge n. 42 del 2009, di apportare correzioni, integrazioni all'attuale formulazione della disposizione di cui all'articolo 12, commi 1 e 3, nonché di stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

D) Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e gli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.

Le modifiche apportate con il provvedimento in esame al decreto legislativo n. 61 del 2012 costituiscono interventi volti a chiarire il pieno coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa vigente concernente il Patto di stabilità territoriale, ponendosi quindi in sostanziale coerenza con le finalità di base del decreto legislativo oggetto di intervento di coordinamento normativo. Il provvedimento mira altresì a stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

E) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento legislativo.

Destinatari dell'intervento regolatorio sono le amministrazioni statali e gli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative.

SEZIONE 2 - PROCEDURE DI CONSULTAZIONE

Come previsto dalle disposizioni di delega, l'intervento regolatorio sarà sottoposto alla Conferenza unificata per l'intesa di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, al parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, nonché ai pareri delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. E' stato assicurato il confronto con gli enti interessati attraverso lo svolgimento di tavoli tecnici con rappresentanti della Regione Lazio e di Roma Capitale.

SEZIONE 3 - VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO ("OPZIONE ZERO")



L'opzione di non intervento non è praticabile, in quanto si riproporrebbero le esigenze di chiarimento normativo per coerenza ordinamentale.

L'intervento regolatorio è indispensabile, infatti, in quanto le disposizioni correttive e integrative, previste dalla legge 5 maggio 2009, n. 42, sono necessarie al fine della rimodulazione del decreto legislativo indicato nel titolo con interventi che rendano chiaro il coordinamento del decreto legislativo medesimo con la normativa concernente il Patto di stabilità territoriale. Inoltre si è reso necessario stabilire la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.

SEZIONE 4 - VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

La scelta del decreto legislativo è coerente con la legge delega (art. 2 comma 7 della legge n. 42 del 2009) che reca specifiche disposizioni in relazione alla natura dell'atto da adottarsi al fine di recare modifiche ai decreti legislativi attuativi. Nel merito, non sono state individuate soluzioni alternative, considerata l'esigenza di un intervento di chiarificazione con finalità specifiche di coordinamento ordinamentale.

SEZIONE 5 - GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA

A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti

Si è proceduto all'analisi delle procedure attuative, considerando la finalità di delineare modifiche di chiarimento e coordinamento normativo per raggiungere gli obiettivi di razionalizzazione e semplificazione dell'azione normativa nonché dell'azione fiscale e finanziaria, previsti dall'ordinamento.

B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine

L'opzione prescelta non presenta svantaggi. Vantaggi evidenti per i destinatari derivano dal chiarimento normativo operato.

C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti

Non sono previsti obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.

D) Eventuale comparazione con altre opzioni esaminate

Come riferito, non sono emerse condizioni per comparazione di opzioni alternative d'intervento.

E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio

Le attuali strutture amministrative incaricate di dare attuazione all'intervento regolatorio sono in grado di adempiere immediatamente, essendo adeguate in termini di professionalità e risorse umane, strumentali e finanziarie.

SEZIONE 6 - INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO CONCORRENZIALE

DEL MERCATO E SULLA COMPETITIVITÀ

Non si rilevano incidenze sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività

SEZIONE 7 - MODALITA' ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO

A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio proposto.

I livelli territoriali di governo specificamente coinvolti sono la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma Capitale nonché le Amministrazioni statali competenti

B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento

L'intervento regolatorio non prevede alcuna azione di pubblicità ulteriore a quella prevista ordinariamente dalla disciplina vigente per gli atti normativi

C) Gli strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Saranno applicati gli strumenti ordinariamente disponibili da parte delle amministrazioni statali e degli enti territoriali coinvolti nelle procedure attuative, per gli atti di competenza.

D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente a V.I.R.

L'art. 2, comma 7, della summenzionata legge delega n. 42 del 2009, consente di adottare disposizioni integrative e correttive entro tre anni dall'entrata in vigore del decreto principale e risulta esercitabile nuovamente, qualora l'applicazione delle disposizioni del decreto legislativo correttivo evidenzii la necessità di un ulteriore perfezionamento.

L'Amministrazione proponente provvederà a predisporre, con cadenza biennale, la prescritta valutazione dell'impatto della regolazione introdotta dal presente intervento regolatorio, in cui verrà presa prioritariamente in esame l'attuazione degli obiettivi di snellimento e efficientamento dell'azione pubblica, secondo il chiarimento delle procedure attuative delineato dal presente intervento e valutando gli effetti indotti direttamente o indirettamente dall'intervento stesso, anche ai fini dell'esame di condizioni per eventuali ulteriori iniziative.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale" ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni.

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

(ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 settembre 2008)

PARTE I ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

Il decreto legislativo correttivo in esame apporta, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, della legge 5 maggio 2009, n. 42 e successive modificazioni, modifiche al decreto legislativo 18 aprile 2012 n. 61, attuativo della legge summenzionata.

La modifica recata al comma 2 dell'articolo 1, del decreto legislativo in esame, si rende necessaria al fine di salvaguardare il coordinamento tra la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità interno tra Roma Capitale e Governo, introdotta dal decreto legislativo n. 61 del 2012 e la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

L'abrogazione del comma 3 dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, contenuta al comma 3 dello schema di decreto legislativo in esame, è volta ad eliminare la previsione del finanziamento diretto a Roma Capitale dei livelli essenziali delle prestazioni e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68.

L'articolo 2 dello schema normativo in esame stabilisce, altresì, la prosecuzione del patrocinio della gestione commissariale del Comune di Roma in capo all'Avvocatura comunale per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, al fine di fugare qualsiasi dubbio interpretativo sull'eventuale patrocinio da parte dell'Avvocatura dello Stato relativamente ai rapporti obbligatori attivi e passivi anteriori alla predetta data.



2) Analisi del quadro normativo nazionale.

La disciplina che regola l'assetto vigente negli ambiti in cui interviene il provvedimento in oggetto, per quanto riguarda l'attuazione della legge delega sul federalismo fiscale, è contenuta nel decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale", in attuazione dell'articolo 24, commi 3 e 5, della citata legge n. 42 del 2009, che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la disciplina dell'ordinamento transitorio di Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114 della Costituzione. (In attuazione del medesimo articolo 24, comma 5, è stato già adottato il decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, recante l'assetto istituzionale di Roma Capitale, con il quale è stato definito il contesto ordinamentale necessario affinché la città di Roma possa esercitare le funzioni ad essa attribuite dalla legge delega.

Il provvedimento richiama, inoltre, la disciplina generale in materia di patto territoriale di stabilità di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183 al fine di assicurare il coordinamento con la negoziazione degli obiettivi del patto di stabilità tra Roma Capitale e Governo.

Infine il provvedimento prevede, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Le norme contenute nell'articolo 1 dello schema normativo incidono sul decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante: "Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale".

La norma contenuta all'art. 2 stabilisce, per le controversie pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, la prosecuzione della gestione commissariale di cui all'art. 78 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, come convertito.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento correttivo in esame è pienamente compatibile con i principi costituzionali, con particolare riguardo alla delega legislativa di cui all'articolo 76 della Costituzione. L'intervento effettuato ai sensi della specifica previsione contenuta nella legge delega, che consente modifiche ai decreti legislativi attuativi nei tre anni successivi all'adozione degli stessi, non comporta la riapertura della delega.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con le norme contenute negli articoli 117, 118 e 119 della Costituzione. E' compatibile altresì con l'articolo 114 della Costituzione in base al quale la disciplina riguardante l'ordinamento di Roma Capitale è regolata con legge dello Stato. Sul provvedimento inoltre dovrà essere acquisita l'intesa in Conferenza unificata e attesa, poi, la

peculiarità della disciplina in esame, è prevista l'acquisizione dei pareri dei livelli territoriali di governo specificamente coinvolti (Regione Lazio, Provincia di Roma e Roma Capitale), ai sensi del comma 5 del citato art. 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Il decreto legislativo è pienamente compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

Nel decreto legislativo non sono contenute norme di rilegificazione e non si è fatto ricorso alla delegificazione.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter

Non risultano attualmente all'esame del Parlamento progetti di legge vertenti su materia analoga.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Il decreto legislativo si muove nell'alveo della consolidata giurisprudenza costituzionale. Non si ravvisano giudizi di costituzionalità pendenti in materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

L'intervento non incide su principi e norme derivanti dall'ordinamento comunitario.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono rinvenibili procedure di infrazione sulle materie oggetto dell'intervento.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Il decreto legislativo non incide sulla disciplina vigente in materia di obblighi internazionali.



13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte di Giustizia delle Comunità europee

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non sono presenti questioni che possano dare adito ad interventi della Corte europea dei Diritti dell'uomo.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1 Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non vi sono nuove definizioni normative introdotte dal testo.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti negli articoli del decreto legislativo.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa, utilizzata secondo le prescritte modalità.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo prevede espressamente l'abrogazione del comma 3, dell'art. 12 del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61.



5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non sussistono disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

La legge 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione", contiene all'articolo 2, comma 7, la delega ad adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, entro tre anni dalla data della loro entrata in vigore.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione:

Non sono previsti successivi atti attuativi.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Non è stato necessario ricorrere a particolari banche dati o riferimenti statistici.

